



**Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole imprese operanti nella regione Puglia.
Prestito con condivisione del rischio (Risk sharing loan).**

Premessa

Puglia Sviluppo S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e controllo dell'Unico Azionista Regione Puglia,

visti:

- la Decisione della Commissione Europea n. 5726 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" PO FESR 2007-2013, così come modificata dalla Decisione della Commissione C(2012) 9313 del 06/12/2012;
- la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;
- la DPGR n. 886 del 24/09/2008 con cui sono state adottate le disposizioni sull'Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013;
- la DGR n. 165 del 17/02/2009 con cui si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e con cui sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;
- la DGR n. 651 del 09/03/2010 con cui sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013;
- la Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19/03/2010 dell'Autorità di Gestione e la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 13/09/2013 di approvazione e aggiornamento dei:
 - Manuale delle Procedure dell'ADG del PO Puglia FESR 2007-2013;

- Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007-2013;
- la DGR n. 2574 del 22/11/2011 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 - Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1788 del 06/08/2014, con cui la Regione ha riprogrammato l'Azione 6.1.13 e, contestualmente, ha introdotto una misura di Finanziamento del rischio nella forma del "Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI", ai sensi degli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Common Provision Regulation - CPR) recante disposizioni comuni in materia dei fondi strutturali e di investimento europei - SIE;
- il Regolamento (UE) n. 964/2014 (Off the shelf) di esecuzione del CPR, per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352/1;
- il Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (*de minimis*);
- la DGR n. 1454 del 17/07/2012 e s.m.i. con cui è stata approvata la nuova Convenzione per l'affidamento alla Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale (precedentemente affidati con DGR n. 1741 del 02/08/2011), così come modificato dall'Atto integrativo (Repertorio n. 15859 del 14 maggio 2014);
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 16/10/2014 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., approvato con DGR 1788 del 06/08/2014;
- la Delibera di Giunta Regionale n. n. 2063 del 27 novembre 2015 che introduce nell'ambito della richiamata Azione 6.1.13 il Fondo per il finanziamento del rischio in favore delle PMI nella forma del "*risk sharing loan*" e di conseguenza approva le integrazioni al Piano delle attività di cui alla DGR n. 1788/2014, nonché lo schema di Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 16/10/2014.

considerato

- Il Fondo Finanziamento del rischio in favore delle PMI regionali, costituito con DGR n. 1788/2014, a valere sull’Azione 6.1.13 PO FESR 2007/2013, è disciplinato dagli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e prevede la selezione di intermediari finanziari per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a PMI pugliesi e l’intervento di Puglia Sviluppo attraverso:
 - Il conferimento di una dotazione finanziaria con condivisione del rischio sull’importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.
 - La costituzione in pegno di un junior cash collateral (tranché cover) a copertura delle prime perdite di un portafoglio di esposizioni creditizie.
- Il *risk sharing loan* con riferimento ad importi limitati risulta avere maggiore efficienza in quanto rivolto anche a banche di minori dimensioni che, a fronte del beneficio di prestiti con condivisione del rischio, possono trasferire, con maggiore immediatezza, il vantaggio finanziario ai destinatari finali (PMI regionali) sotto forma di una riduzione del tasso di interesse.
- che, ai fini della valutazione di compliance con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo S.p.A. ha interpellato la Banca d’Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell’art. 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal “Programma delle Attività” per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006) e che la Banca d’Italia, esaminata l’istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere su risorse pubbliche non sono soggette alle riserve di legge di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l’attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo.

Visti altresì

gli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento UE n. 1303/2013 che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari.

Tutto ciò visto e considerato,

EMANA

il seguente Avviso
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. Fondo: indica lo strumento finanziario denominato "Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI", istituito con DGR 1788 del 06/08/2014;
 - b. Regione: indica la Regione Puglia;
 - c. Principio dell' "Accesso aumentato al finanziamento", fa riferimento a:
 - riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere al finanziamento, a causa del rischio maggiore percepito in relazione all'investimento in attività correlate con la conoscenza, come lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e il trasferimento della tecnologia, ovvero a causa della mancanza di garanzie sufficienti;
 - creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito.
 - d. Dotazione finanziaria con condivisione del rischio, denominato altresì *Risk sharing loan*: prestito con condivisione del rischio di portafoglio che assume la forma di un fondo di credito costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma operativo e da un contributo dell'intermediario finanziario. Il risk sharing loan è coerente con la disciplina del Regolamento (UE) n. 964/2014 (cd. Off the shelf).
 - e. Regolamento (UE) n. 1407/2013: indica il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 marzo 2013, n. C 83;
 - f. Regolamento Regionale n. 15 del 2014: indica il Regolamento emanato dalla Regione recante "concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI"
 - g. Investimento iniziale: ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
 - a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno

stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

- b) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.
- h. Piccole imprese: indica le piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003,;
- i. Microimprese: indica le imprese di micro dimensione come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE;
- j. Imprese in difficoltà: indica le imprese che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - 1) nel caso di una società a responsabilità limitata¹, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; oppure
 - 2) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società², abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, , oppure
 - 3) nel caso in cui l'impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
 - 4) Nel caso in cui, ricevuta un'agevolazione nella forma del finanziamento o della garanzia, l'impresa non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia stato esperito l'effetto della garanzia, ovvero nel caso in cui l'impresa

¹ Cfr Allegato I della Direttiva 2013/34/UE.

² Cfr Allegato II della Direttiva 2013/34/UE.

abbia beneficiato di una ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a piano di ristrutturazione.

- k. Circolare n. 285/2013: indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche";
- l. Regolamento UE n. 575/2013: indica il Regolamento n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n. 648/2012;
- m. Soggetto finanziatore: indica la banca che eroga finanziamenti chirografari a medio/lungo termine in favore delle Piccole Imprese sulla scorta di un *risk sharing loan*.
- n. Portafoglio di esposizioni creditizie: indica un insieme di finanziamenti, erogati dal soggetto finanziatore a suo insindacabile giudizio, aventi caratteristiche comuni, secondo le specifiche definite da Puglia Sviluppo S.p.A.;
- o. Credit Risk management: indica la funzione del soggetto proponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito;
- p. TUB: decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico Bancario" come modificato con D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e con i successivi regolamenti di attuazione;
- q. Default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa, sia qualificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).;
- r. Perdita: in relazione a un Finanziamento in Default, la perdita stimata dalla Banca conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione a) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L'importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell'aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece escluse le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).
- s. Write-off: indica l'operazione contabile di cancellazione del credito;

- t. Rating di legalità: rating etico con cui sono classificate le imprese, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27.
- u. Ramp up: indica il periodo entro il quale dovrà essere costituito il Portafoglio di cui all'art. 4. Il termine ultimo per la costituzione del portafoglio è, comunque, fissato al 31 dicembre 2016;

Articolo 2

(Valore delle premesse, finalità dell'Avviso e risorse disponibili)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso di divergenza, le previsioni dell'Avviso prevarranno sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare operatori economici idonei a dare attuazione agli interventi della Regione, realizzati tramite Puglia Sviluppo S.p.A, destinati a migliorare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso delle Piccole Imprese al mercato del credito secondo i principi dell' "Accesso aumentato al finanziamento".
3. L'intervento sarà attuato attraverso il conferimento di una dotazione finanziaria con condivisione del rischio in favore del soggetto finanziatore, per una quota pari al massimo al 50%, del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria con condivisione del rischio, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al massimo al 50% dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.
4. Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a € 20.000.000 (ventimilioni/00).

Articolo 3

(Risk sharing loan)

1. La dotazione finanziaria per le operazioni con condivisione del rischio sarà depositata su un conto corrente acceso presso il Soggetto finanziatore e sarà remunerata al tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,5 per cento. Gli interessi che maturano sul predetto conto, sono liquidati trimestralmente.

2. Le risorse finanziarie di cui alla dotazione finanziaria con condivisione del rischio saranno trasferite ai Soggetti finanziatori, mediante deposito su conti correnti dedicati, accesi presso i medesimi soggetti finanziatori, in anticipazione ed in unica soluzione a seguito dell'aggiudicazione effettuata secondo le modalità di cui all' art. 15 e di sottoscrizione di specifica convenzione di cui all'art. 16.
3. La dotazione finanziaria con condivisione del rischio sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
4. In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria con condivisione del rischio sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero.
5. Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria con condivisione del rischio sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria (al massimo 50%).
6. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico del Soggetto finanziatore.
7. Il Soggetto finanziatore potrà decidere, senza preventiva autorizzazione di Puglia Sviluppo, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default.
8. Nei casi previsti al comma che precede, il Soggetto finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo.
9. In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, il Soggetto finanziatore sarà tenuto a restituire la dotazione finanziaria con condivisione del rischio per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti.
10. Il comma 9 precedente non si applica alla cessioni effettuate ai sensi della Legge n. 130/99.
11. Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per iniziative in favore di Piccole Imprese, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio.

Articolo 4
(Caratteristiche del portafoglio di esposizioni creditizie)

1. Il portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di finanziamenti chirografari aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. essere concessi per le finalità previste all'articolo 5, in favore di Piccole Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, che non siano classificate come imprese in difficoltà, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Puglia;
 - b. essere di nuova concessione e avere una durata minima di 12 mesi e massima di 6 anni, oltre un preammortamento massimo di 1 anno;
 - c. non essere collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra il soggetto proponente e la Piccola Impresa alla data della delibera di concessione;
 - d. essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso tra 30.000,00 (trentamila/00) euro e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro;
 - e. essere regolati al tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno *spread*, per gruppi di merito creditizio, come risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte economiche.
2. Le delibere di finanziamento adottate dal Soggetto finanziatore e relative ai crediti inseriti nel portafoglio di cui al comma 1 non possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 12.

Articolo 5

(Finalità dei finanziamenti che compongono il portafoglio)

1. I finanziamenti che compongono il portafoglio devono riguardare:
 - a. prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali;
 - b. prestiti finalizzati all'attivo circolante (ad es. scorte di materie prime e prodotti finiti, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine);
 - c. prestiti finalizzati all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono essere localizzati nella regione Puglia e devono essere avviati, da parte delle Piccole Imprese aventi sede legale e/o operativa in Puglia, successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

Articolo 6

(Esclusioni)

1. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti a Piccole Imprese:
 - a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - c. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
 - d. qualificabili come imprese in difficoltà;
 - e. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - f. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;
 - g. attive nel settore carboniero.
2. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti per iniziative che prevedano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, in attuazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Il presente Avviso non si applica agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al suo venir parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
4. In sede di costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie, Puglia Sviluppo S.p.A. e il Soggetto finanziatore definiranno procedure di verifica (cd. Agreed

upon procedures) su campioni di esposizioni creditizie nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 7

(Modalità operative dell'operazione)

1. Le risorse pubbliche saranno suddivise in n. 8 lotti di € 2.500.000 ciascuno. Ogni operatore potrà risultare aggiudicatario al massimo di n. 2 lotti.
2. La fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie deve concludersi non oltre il termine del 31 dicembre 2016.
3. Ove sia aggiudicato un numero di lotti inferiore, si procederà alla assegnazione dei lotti residui attraverso procedure negoziali da espletarsi tra i soggetti risultati aggiudicatari di almeno un lotto, avuto riguardo alle limitazioni applicabili agli aiuti "de minimis".
4. Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse, a scorrimento della graduatoria definitiva.

Articolo 8

(Premialità al rating di legalità)

1. Le imprese inserite nel portafoglio di cui all'art. 17 in possesso del rating di legalità beneficiano di un contributo in conto interessi. Il suddetto contributo è pari al 2% dell'importo del finanziamento e, comunque, nei limiti degli interessi che l'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere al Soggetto finanziatore e sarà erogato in unica soluzione, direttamente all'impresa beneficiaria, allo scadere del periodo di 6 mesi di ammortamento o di preammortamento di cui all'art. 4, 1° comma. All'erogazione della premialità provvede Puglia Sviluppo S.p.A.

Articolo 9

(Disciplina degli aiuti e determinazione dell'intensità di aiuto)

1. L'intervento del Fondo per i finanziamenti è disciplinato dal Regolamento UE 1407/2013 e dal Regolamento Regionale n. 15/2014.
2. L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo quanto disposto dal Regolamento n. 964/2014 (*off the shelf*), sezione "Implicazioni in

materia di aiuti di stato”, utilizzando la formula per il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) riportata in Appendice al presente Avviso.

Articolo 10 **(Cumulo)**

1. L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso (aiuti de minimis) possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero a norma di altri regolamenti “de minimis”. Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione³ fino a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

SEZIONE II – PROCEDURA DI SELEZIONE

Articolo 11 **(Requisiti per la partecipazione)**

1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici:
 - a) banche italiane di cui al TUB;
 - b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
 - c) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
 - a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;

³ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

- b) possedere un coefficiente minimo di patrimonio di base (Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1), definito dal Regolamento UE 575/2013 e dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013, pari almeno al 8%;
 - c) possedere un patrimonio di vigilanza non inferiore ad € 20.000.000,00.
 - d) possedere almeno uno sportello operativo nella regione Puglia;
 - e) in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Puglia e a istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento.
3. Gli operatori di cui al comma 1 si impegnano ad accendere un conto corrente, intestato a "Puglia Sviluppo S.p.A. – *Prestito con condivisione del rischio*" sul quale sarà depositata la dotazione finanziaria con condivisione del rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all'art. 3, comma 1, liquidati trimestralmente, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,5 per cento.
4. La dotazione finanziaria è conferita a titolo oneroso per il periodo decorrente dal deposito richiesto dal Finanziatore in conformità alle indicazioni del presente avviso e sino all'impiego. Resta inteso che ai singoli Finanziamenti verrà applicato il tasso previsto dal Finanziatore, in base al merito creditizio nei limiti dei tassi indicati nell'offerta economica di cui al successivo Art. 13 e riportato nel contratto con l'Impresa. Il tasso praticato all'Impresa deve essere calcolato considerando che per la quota di finanziamento con rischio a carico della dotazione finanziaria non vi sia alcuna remunerazione e il vantaggio finanziario del contributo pubblico sia interamente trasferito ai destinatari finali. Le somme tempo per tempo rimborsate in linea capitale dalle Imprese sono accreditate dal Finanziatore su apposito conto transitorio.
5. Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 12
(Domanda accesso)

1. Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito internet www.sistema.puglia.it e www.pugliasviluppo.eu, devono pervenire, con qualsiasi mezzo che ne attesti il ricevimento, al seguente indirizzo: "Puglia Sviluppo S.p.A., via delle Dalie s.n.c. – Zona industriale – Modugno (BA) 70026", **entro le ore 16.00 del 14/12/2015**. Le proposte potranno essere inviate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
2. Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "**NON APRIRE - Procedura per la selezione di soggetti abilitati alle operazioni di Risk sharing loan.**", deve contenere la domanda di partecipazione, redatta, ai sensi del D.L. 445/2000, secondo lo schema riportato in allegato n. 1, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata.

Articolo 13

(Documenti per la partecipazione)

1. Documentazione da inserire nel plico di cui all'art. 12, comma 2.
 - 1.1. BUSTA "A" – documentazione amministrativa:
 - 1.1.1. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata.
 - 1.2. BUSTA "B" – offerta economica:

L'offerta economica dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "*Offerta economica/Proposta di Accordo per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del risk sharing loan*". L'offerta deve indicare condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di *spread* massimo rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 14, applicate ai finanziamenti in relazione a ciascun gruppo di merito creditizio di cui alla successiva Tabella 1. L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di cui al successivo comma 3.
2. Ai fini della formulazione del tasso da applicare ai finanziamenti, oggetto dell'offerta economica, il Soggetto finanziatore deve tenere conto del beneficio

ottenuto a seguito dell'intervento di Puglia Sviluppo (conferimento della dotazione finanziaria con condivisione del rischio). Il vantaggio finanziario del contributo pubblico dovrà essere interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse.

3. Il soggetto finanziatore proponente, al fine di consentire la verifica del trasferimento del vantaggio finanziario alle Piccole Imprese, dovrà rilasciare, a pena di inammissibilità dell'offerta, una dichiarazione inerente alla propria politica dei prezzi e alla metodologia utilizzata per garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico alle Piccole Imprese regionali con cui assicura che:
 - Il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato in base al mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario);
 - Il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti alle Piccole Imprese ammissibili inclusi nel portafoglio è ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico;
 - La politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità.

Articolo 14

(Valutazione delle domande di partecipazione e delle offerte economiche)

1. Il Comitato per l'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria istituito con Determinazione dell'Amministratore Unico di Puglia Sviluppo del 10/10/2012, procederà all'apertura del plico di cui all'art. 12, comma 2, e della BUSTA "A" di cui all'art. 13, punto 1.1, verificando la completezza dei documenti contenuti ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 11.
2. Le domande di partecipazione incomplete dei dati o difformi o irregolari o presentate fuori dal termine saranno considerate inammissibili e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati.
Le domande conformi saranno oggetto della valutazione di cui ai successivi commi.
3. Successivamente, il Comitato procederà all'apertura della BUSTA "B" (art. 13, punto 1.2) per la valutazione delle offerte economiche. Tale valutazione sarà

finalizzata alla espressione di un giudizio motivato di idoneità o di non idoneità in ragione della verifica del pieno trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico alle Piccole Imprese. Gli operatori ritenuti idonei formeranno l'elenco dei soggetti abilitati alla realizzazione di un portafoglio di finanziamenti da erogare a piccole imprese tramite il sostegno del Fondo.

Per la valutazione delle offerte economiche, il Comitato attribuisce a ciascuna di esse un punteggio sulla base delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti.

Tale elemento è valutato confrontando le condizioni economiche indicate, per ciascun gruppo di merito creditizio, dal soggetto proponente in sede di offerta economica con i parametri riportati nella Tabella n. 1 seguente. A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 100 (cento) sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{min}/C_i \times 100$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

C_{min} = valore minimo offerto delle condizioni economiche;

C_i = valore medio corretto delle condizioni economiche indicate, per ciascun gruppo di merito creditizio, dal soggetto proponente i -esimo, con i che va da 0 a n (n = numero dei soggetti proponenti). I fattori di correzione sono riportati nella Tabella n. 1;

Tabella 1

Classe di rating			(A)	(B)	(A x B)
<i>Standard & Poor's</i>	<i>Fitch</i>	<i>Moody's</i>	Fattore di correzione	Tasso offerto ⁴	Tasso corretto
da "AAA" a "AA-"	da "AAA" a "AA-"	da "Aaa" a "Aa"	0,25		
da "A+" a "A-"	da "A+" a "A-"	da "A 1" a "A 3"	1,00		
da "BBB+" a "BBB-"	da "BBB+" a "BBB-"	aa "Baa 1" a "Baa3"	5,00		
da "BB+" a "B-"	da "BB+" a "B-"	Da "Ba 1" a "B 3"	12,00		

Il punteggio attribuito è espresso in numeri interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per difetto. Per consentire l'applicazione delle predette formule, laddove fossero presenti valori pari a 0 (zero) e ciò comportasse l'indeterminatezza dei risultati, tali valori sono convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci).

Al termine della valutazione, il Comitato stilerà un elenco secondo l'ordine dei punteggi totali attribuiti, che costituirà la graduatoria elaborata dal Comitato.

Articolo 15 (Aggiudicazione)

1. Puglia Sviluppo adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui all'articolo 14 e aggiudica le risorse disponibili, di cui all'articolo 2, secondo l'ordine di priorità della graduatoria al soggetto posizionato al primo posto. Nel caso di rinuncia, Puglia Sviluppo procede mediante scorrimento della graduatoria.

⁴ Nel caso di tasso fisso, il parametro da utilizzare (Eurirs) per la definizione del tasso finale deve essere allineato alla durata del finanziamento (es. Eurirs a 4 anni per un finanziamento a tasso fisso della durata di 4 anni).

2. Puglia Sviluppo ed il soggetto aggiudicatario procedono alla stipula della Convenzione di cui al successivo articolo 16.
3. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 16

(Sottoscrizione della Convenzione)

1. Puglia Sviluppo S.p.A., tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula una specifica Convenzione con gli operatori aggiudicatari, volta a disciplinare i rapporti tra le parti durante il periodo di Ramp-up e, successivamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio, a fronte della assegnazione definitiva delle risorse, a regolare gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti, riferiti soprattutto:
 - a. alle informazioni anagrafiche relative a ciascuna Piccola Impresa finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice, alle tipologie di operazioni finanziate come specificate all'Art. 5;
 - b. ai principali dati contabili delle Piccole Imprese finanziate;
 - c. al gruppo di merito creditizio attribuito alle Piccole Imprese al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;
 - d. alle condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;
 - e. ai finanziamenti in *default*, ossia ai finanziamenti che, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa, siano qualificati come attività finanziarie deteriorate, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).
 - f. alla presentazione di relazioni periodiche e di ogni altra necessaria comunicazione a Puglia Sviluppo S.p.A. circa l'andamento dei finanziamenti e delle Piccole Imprese finanziate.

Articolo 17

(Costruzione del portafoglio, attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A.)

1. La fase di costruzione del Portafoglio deve concludersi entro il 31 dicembre 2016. Si specifica che entro tale data tutti i finanziamenti devono essere stati erogati.
2. Il soggetto aggiudicatario, entro il termine massimo di cui al comma 1, comunica a Puglia Sviluppo S.p.A.:
 - a. la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie;
 - b. l'ammontare complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie e il numero di Piccole Imprese finanziate;
 - c. le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione al gruppo di merito assegnato a ciascuna Piccola Impresa, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica;
 - d. l'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice;
 - e. eventuali, ulteriori dati e informazioni indicati nella Convenzione di cui all'articolo 16.
3. Puglia Sviluppo S.p.A. procede al conferimento della dotazione finanziaria con condivisione del rischio in favore del soggetto aggiudicatario in unica soluzione.
4. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, sarà adeguato l'importo della dotazione finanziaria con condivisione del rischio.

SEZIONE III- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

(Clausola sociale)

1. Il soggetto proponente sarà tenuto a fare espressa menzione della clausola sociale (art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009) nei rapporti con le Piccole Imprese finanziate ai sensi del presente Avviso.

Articolo 19

(Pubblicazione)

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet www.sistema.puglia.it e sul sito internet www.pugliasviluppo.eu.

Responsabile del Procedimento:
Dott. Paolo Ferraiolo
Program Manager
pferraiolo@pugliasviluppo.it
tel 0805498811
telefax 08054988120
Puglia Sviluppo SpA
Via delle Dalie snc
70026 – zona industriale- Modugno (BA)

APPENDICE

FORMULA DI CALCOLO DELL'ESL, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 964/2014 (*OFF THE SHELF*)

ESL= importo nominale del prestito (EUR) x [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) - eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] x vita media ponderata del prestito (anni) x tasso di condivisione del rischio.

laddove:

- per importo nominale del prestito si intende il finanziamento erogabile dall'Originator
- per [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) - eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] si intende il "tasso finale" applicato risultante dalla somma tra il tasso di riferimento (es.: Euribor 3M) e lo spread correlato al rating
- per tasso di condivisione del rischio si intende la quota di partecipazione al rischio di credito di Puglia Sviluppo nella misura del 50% dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.